

ATTO N. 2148

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 972 del 7.7.2004)*

“Norme sull’associazionismo di promozione sociale”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 20.7.2004*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 20.7.2004

Cod. DX04140156



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07/07/2004 n. 972

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVANTONI CARLO	Vice Presidente		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GROSSI GAIA

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARINA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: " Norme sull'associazionismo di promozione sociale";

Vista la nota prot. N. 168 del 23.06.2003 in cui il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria esprime all'unanimità parere favorevole;

Preso atto che con nota prot. N. 67132 del 11.12.2003 il Servizio Bilancio e Controllo di gestione esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria;

Tenuto conto del parere favorevole formulato dal Comitato Legislativo, con nota prot. N. 16791 del 09.02.2004;

Considerato che nell'incontro consultivo del 19.03.04 tutte le Associazioni presenti hanno manifestato un giudizio complessivamente e concordemente positivo sul testo licenziato in data 09.02.2004 dal Comitato Legislativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Tavolo Welfare del Patto per lo sviluppo in data 20 maggio 2004

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;


Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di ~~pro~~adottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "norme sull'associazionismo di promozione sociale" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio Regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore alle Politiche Sociali di rappresentare la Giunta Regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Norme sull'associazionismo di promozione sociale"

RELAZIONE

Con l'emanazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 vengono disciplinate le associazioni di promozione sociale. La Regione Umbria, facendosi erede dell'esperienza maturata in questi anni di vitale rapporto con il mondo dell'associazionismo, ha voluto dare una risposta alle esigenze derivate dalla crescita quantitativa e qualitativa del fenomeno, ridelineandone fisionomia e confini e stabilendo per i soggetti che vi rientrano forme più significative di sostegno e valorizzazione.

Il presente disegno di legge intende valorizzare e sostenere il mondo dell'associazionismo sociale in Umbria ed è costituito di n. 14 articoli. Nell'art. 1, comma 1, si promuove, nell'ambito dei principi della legge n. 383/00, lo sviluppo dell'associazionismo, disciplinando: i rapporti con le istituzioni pubbliche, il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale, l'incentivazione delle attività attraverso la programmazione regionale; nel comma 2 vengono individuate le associazioni di promozione sociale. Nell'art. 2 viene istituito e regolamentato il Registro regionale delle associazioni e nell'art. 3 si individuano i requisiti per l'iscrizione e si indicano le procedure.

L'art. 4 regola l'iscrizione individuando le incompatibilità. Nell'art. 5 si disciplina il procedimento amministrativo per l'iscrizione, cancellazione e revisione, rinviando ad una deliberazione della Giunta Regionale. L'art. 6 illustra, per le associazioni iscritte al Registro, gli interventi che la Regione promuove e sostiene, nel contempo l'art. 7, enuncia il principio di riduzione dei tributi locali da parte degli Enti Locali a favore delle associazioni iscritte. Nell'art. 8 sono indicati gli Enti pubblici che possono stipulare le convenzioni per la realizzazione di progetti nel rispetto delle

indicazioni del Piano sociale regionale in materia di convenzionamento. Dette convenzioni dovranno essere stipulate utilizzando uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Nell'art. 9 vengono indicati, ai soggetti dell'associazionismo, gli strumenti della programmazione regionale. Con l'art. 10, costituito da 3 commi, si istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, che si occuperà di sviluppare studi e ricerche sul settore nel territorio, elaborare dati e favorire la circolazione delle esperienze, formulare proposte per sviluppare le attività di promozione sociale; il comma 2 indica la sua composizione.

Nell'art. 11, costituito da 2 commi, la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell'associazionismo che ha il compito di promuovere il coinvolgimento delle associazioni assicurando lo scambio di esperienze e raccogliendo valutazioni e proposte.

Per gli operatori da impiegare nelle attività delle associazioni l'art. 12 prevede che la Regione e le Province, nel rispetto della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 affidino alle stesse associazioni di promozione sociale la realizzazione di interventi formativi nel rispetto della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma finanziaria, contenuta nell'art. 13, individua per Capitoli, le entrate e le spese imputabili all'Unità Previsionale di Base (13.1.008).

L'art. 14 specifica la norma finale che dovrà essere adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge.





Disegno di legge: "Norme sull'Associazionismo di promozione sociale".

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge promuove lo sviluppo dell'associazionismo, salvaguardandone l'autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina:

a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale;

c) l'incentivazione delle attività delle associazioni di promozione sociale;

d) la programmazione regionale delle attività di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni.

2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l'esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Art. 2.

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:

a) le associazioni a carattere regionale;

b) le associazioni a carattere locale;

c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale.

2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e presenti con proprie strutture in almeno venti comuni della Regione.

3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. Le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale sono inseriti in apposita sezione del Registro regionale.



5. L'iscrizione al Registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.

6. Nel Registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel Registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

7. Il Registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:

a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;

b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione.

2. Nello Statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere

derogata, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 10;



g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all'atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni al competente Servizio della Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal Registro.

5. L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della l. 383/2000.

Art. 4.

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione nel Registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione.


Art. 5.

(Disciplina del procedimento amministrativo per l'iscrizione, cancellazione e revisione)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel BUR.

Art. 6.

(Promozione e sostegno delle associazioni)



1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale attraverso i seguenti interventi:

a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;

b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;

c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile;

d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;

e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;

f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della giunta regionale.

Art. 7.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali, qualora non si trovino in condizioni di dissesto ai sensi della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali, possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale.

Art. 8.

(Convenzioni)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.

Art. 9.

(Programmazione regionale)

1. Gli indirizzi programmatici inerenti l'associazionismo di promozione sociale sono contenuti negli atti e piani regionali della programmazione di settore e nel documento annuale di programmazione (DAP).

2. I soggetti dell'associazionismo concorrono alla definizione dei programmi annuali e regionali, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.



Art. 10.

(Osservatorio regionale dell'associazionismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti:

- a) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo;
- b) pubblicazione di un rapporto triennale sull'andamento del fenomeno associativo in Umbria;
- c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo;
- d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale;
- e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all'articolo 9;
- f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato di cui alla l.r. 15/1994.

2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto dai seguenti membri:

- a) uno designato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;
- b) due in rappresentanza delle associazioni di carattere nazionale iscritte al Registro regionale;
- c) quattro in rappresentanza delle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al Registro regionale;
- d) uno su designazione del Forum regionale del Terzo settore;
- e) tre su designazione della Giunta regionale, fra esperti del settore.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale.

Art. 11.

(Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell'associazionismo, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.

2. La Conferenza:

a) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l'associazionismo;

b) assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore;

c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1994.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. La Regione e le Province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di cui all'articolo 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale" (cap. 2625).

2. L'unità previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge è alimentata dalle risorse previste dalla l. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione



ed introitate nelle unità previsionali di base dell'entrata 2.01.004 denominata "Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario" (cap. 1929).



3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all'attività di cui agli articoli 6, comma 1 lettere a), b) e f), e 8 comma 1 della presente legge, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale" (cap. 2626).

4. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini competenza che di cassa.

Art. 14.

(Norma finale)

1. In sede di prima applicazione il programma annuale di cui all'articolo 9 è adottato dalla Giunta regionale con riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA
l.r. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot. 168

Perugia, 23 giugno 2003

Al Presidente della Giunta Regionale
D.ssa Maria Rita Lorenzetti

All'Assessore Regionale
Gaia Grossi

LORO SEDI


Oggetto: *Parere su schema di DDL "Norme sull'associazionismo di promozione sociale"*

In relazione al disegno di legge indicato in oggetto si comunica che il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria nella seduta del 23 giugno 2003 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole.

Cordiali saluti

Il Segretario
Fabrizio Galilei

Il Presidente
Renato Locchi



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0

Regione dell'Umbria - Dir. Risorse

Prot. Uscita del 11/12/2003

nr. 0067132/

3 - 2 - Fasc. 1

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Oggetto: D.D.L. "Norme sull'associazionismo di promozione sociale".
Norma finanziaria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE			
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI			
SERV. I	SERV. II	SERV. III	SERV. IV
DATA ARRIVO	11 DIC. 2003		SIGLA
SERV. V	SERV. VI	SERV. VII	UFF. TEMP. I
Assegnato a: <i>F. Piccioni</i>			


Al Dirigente del
Servizio Programmazione
Socio-assistenziale
Dott. Svedo Piccioni
SEDE



In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella sua formulazione attuale, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata:

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di cui all'articolo 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale". (cap. 2625)
2. L'unità previsionale di base di cui al precedente comma e per le finalità di cui alla presente legge è alimentata dalle risorse previste dalla legge 7 dicembre 2000, n.383 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nella unità previsionale di base dell'entrata 2.01.004 denominata "Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario". (cap. 1929)



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Cod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0

3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all'attività di cui agli articoli 6, comma 1 lettere a), b), e f), e 8 comma 1 della presente legge, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale"(cap. 2626).
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.




Si allegano altresì, le schede finanziarie di competenza del Servizio Bilancio.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona

a) SEZIONE II



VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE

La quantificazione e la relativa copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività dell'Osservatorio, comprensiva dell'organizzazione della conferenza triennale e della tenuta del registro è assicurata dai trasferimenti previsti dalla normativa statale e oggetto di riparto nazionale per il quale la presente legge costituisce titolo.
Per gli oneri legati all'attività convenzionale e di promozione regionale si ricorre a risorse regionali la cui quantificazione è legata agli obiettivi strategici annuali.

QUADRO FINANZIARIO			
a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ 00,00
	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€ _____		
• utilizzo fondi speciali		€ _____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ _____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____	
Totale	€ 0,00	€ 0,00	

St



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Nessuna variazione per l'esercizio in corso.

Le variazioni al bilancio a regime (per l'esercizio 2004) sono connesse alla previsione entrata e spesa dei capitoli per la gestione delle risorse di assegnazione statale e per la gestione delle risorse individuate per gli interventi verso terzi della legge.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2003	2004	2005
Saldo da finanziare	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Si rinvia la quantificazione e la copertura alla legge finanziaria per gli esercizi 2004 e successivi.

ANNOTAZIONI:

Considerati i tempi tecnici necessari per l'iter legislativo si suppone l'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta nell'anno 2004.

IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE
 (Dott. Stefano Strona)



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE


Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 09/02/2004
nr. 0016791
Classifica: I.14

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

SERV. I	SERV. II	SERV. III	SERV. IV
DATA ARRIVO	- 9 FEB. 2004		
SERV. V	SERV. VI	SERV. VII	UFF. TEMP. I
Assegnato a: <i>Freguglia</i>			



Al Direttore alla Sanità e servizi sociali

Dott. Domenico De Salvo

Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Norme sull'associazionismo di promozione sociale".

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 14224/III del 1 dicembre 2004, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 27 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante della Sua Direzione dott. Francesco Freguglia.

Cordiali saluti.

La Presidente
Avv. Marina Balsamo

M. Balsamo

Perugino, il 15 LUG. 2004

Per copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE

[Signature]

Allegato: n. 1 ddl